SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 112 **DEL** 21/02/2024

Proposta n. 98 del 15/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Lanusei – Causa iscritta al n. 336/2016 di R.G. – Sentenza n. 46/2024 pubbl. il 05/02/2024 – Liquidazione Avv. Roberto Monni

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	BOI CLAUDIA Regione Autonoma della Sardegna 15.02.2024 14:55:17 GMT+01:00
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI [X] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;*

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*", e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembe2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, "*per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares*";

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria (Asl 4 al tempo dei fatti) aveva convenuto in giudizio la società Costruzioni Loi Edoardo s.r.l., in proprio e in qualità di impresa Capogruppo della ATI Costruzioni Edoardo Loi s.r.l. – C.E.I.F. società cooperativa, rilevando che:

- con contratto di appalto in data 13 dicembre 2007 dette parti concordavano che l'impresa Costruzioni Edoardo Loi S.r.l., sia in proprio sia in qualità di impresa capogruppo dell'ATI, realizzasse una struttura edilizia da adibire a residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) nel Comune di Ussassai, Località Gennarcu, per un importo complessivo contrattuale di euro 1.690.136,90, al netto dell'I.V.A.;

- al termine dell'opera, con attestazione del 05 dicembre 2012 i lavori di costruzione in oggetto venivano certificati come collaudabili, con riserva da parte dell'Amministrazione di provvedere agli adempimenti di competenza;

- con nota pervenuta alla Committente in data 15 aprile 2013 il Direttore dei Lavori, Ing. Fulvio Pisu, comunicava di aver rilevato difetti sui prospetti dell'edificio consistenti in vistosi distacchi di intonaco;

- la Asl in data 09 gennaio 2014 presentava, davanti al Tribunale di Lanusei, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c nei confronti dell'odierna convenuta società Loi, finalizzato ad ottenere l'accertamento dello stato dell'immobile nonché la verifica della natura e cause dei difetti emersi, come da segnalazione del DL;

- all'esito dell'ATP, il CTU rilevava criticità sull'organismo edilizio, sia all'esterno (distacchi dell'intonaco e della pittura; lesioni sull'intonaco; fessurazioni e distacchi delle cornici delle aperture esterne; sfogliamento di tegole e crepe sul giunto di dilatazione della struttura) che all'interno dei caseggiati (tracce di umidità in quasi tutti gli ambienti; rigonfiamento del placcaggio in mattonelle delle pareti verticali dei bagni); il consulente riferiva di concause, quali i materiali utilizzati e la non perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati.

CHE il sig. *Omissis […]* si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giovanni di Dio di Cagliari in quanto, nella notte tra i1 25 ed il 26 gennaio 1979, aveva accusato violenti dolori retrosternali, diffusi al braccio sinistro, unitamente a fame d'aria;

DATO ATTO CHE, alla luce delle risultanze della ATP, l'Azienda ha promosso giudizio di merito, deducendo la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1669 c.c. attesa l'esistenza di gravi difetti che incidevano in modo apprezzabile sul godimento del bene e ne impedivano l'utilizzo;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario della ex ASL n. 4 di Lanusei con cui veniva conferito incarico all'Avv. Roberto Monni per tutelare i diritti e gli interessi aziendali;

RICHIAMATA la sentenza n. 46/2024 del 05 febbario 2024 (RG n. 336/2016) con cui il Tribunale di Lanusei condanna l'impresa Costruzioni Edoardo Loi S.r.l., sia in proprio sia in qualità di impresa capogruppo dell'ATI costituita dalla medesima e dalla società cooperativa C.E.I.F., al pagamento in favore di tutte le altre parti - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, ing. Paolo Costa, ing. Fulvio Pisu, UnipolSai Assicurazioni, Liberty Mutual Insurance Europe Se, Rappresentanza Generale per l'Italia, Assicuratori dei Lloyd's – delle spese di causa, liquidate per ogni parte in euro 11.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; pone le spese della consulenza definitivamente a carico di parte convenuta Loi;

VISTA la parcella trasmessa, in data 12 febbraio 2024 (protocollo n. PG/2024/406), dall'Avv. Roberto Monni con cui chiede il pagamento della somma di 8.060,00 euro per la difesa dell'Azienda nella causa iscritta al n. 336/2016 di R.G. e decisa con sentenza n. 46/2024 del 5 febbraio 2024;

DATO ATTO CHE il legale ha dichiarato di essere in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla

Legge 145/2018 e, pertanto, non è dovuta l'IVA e non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte;

RICHIAMATI:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza legale, la consulenza legale, i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, i servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di euro 140.000,00;

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente;

CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI LIQUIDARE** in favore dell'Avv. Roberto Monni la somma di 8.060,00 euro, a titolo di saldo, per la difesa dell'Azienda nella causa iscritta al n. 336/2016 di R.G. e decisa con sentenza n. 46/2024 del 5 febbraio 2024;

2. **DI IMPUTARE** la somma sul bilancio di esercizio del 2024 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZ.	MACRO AUTORIZZ.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	8.060,00

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;

4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

TRUDU PAOLA
Regione Autonoma della Sardegna
15.02.2024 14:56:59
GMT+01:00

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

GAIA ENRICO
Regione
Autonoma della
Sardegna
20.02.2024
13:59:42
GMT+01:00

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 21 / 02 / 2024 al 07 / 03/ 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FRANCESCO MARCO SPANU Firmato digitalmente da FRANCESCO MARCO SPANU
Data: 2024.02.21 07:38:56 +01'00'